



CIRCOLARE
DICEMBRE 2024

INDICE

- | | |
|---|-------|
| 1) Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali 2024 | pag.2 |
| 2) Le novità sui contratti a tempo determinato dopo il decreto cd. Salva infrazioni | pag.2 |
| 3) Prorogati i bandi per l'accrescimento del livello professionale del personale del Turismo | pag.3 |
| 4) Pubblicato dal MLPS il decreto attuativo del Fondo Nuove Competenze | pag.3 |
| 5) Natura fiscale delle borse di studio ai figli dei dipendenti che conseguono risultati eccellenti | pag.4 |
| 6) I chiarimenti dell'AE sulla tassazione incentivi corrisposti per attività svolte in periodi antecedenti a quello di erogazione | pag.5 |
| 7) INPS: le novità in tema di ammortizzatori sociali del settore moda | pag.6 |
| 8) Trasferimento Fondi speciali elettrici e telefonici: chiarimenti su pensioni | pag.6 |
| 9) Definito uno specifico codice ATECO per gli influencer marketing | pag.7 |

Approfondimenti

- | | |
|--|--------|
| 1) Finanziati dal Min. Turismo i bandi per l'accrescimento del livello professionale del personale | pag.8 |
| 2) I chiarimenti dell'AE sulle borse di studio ai figli dei dipendenti | pag.9 |
| 3) Le prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) | pag.11 |

Principali Scadenze pag. 14

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

[Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali 2024](#)

Comunicato Stampa 27 novembre 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 27 novembre 2024 – ha reso noto che è imminente l’apertura della finestra temporale dedicata all’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2024, attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline".

Tali domande dovranno essere presentate **dal 30 novembre al 10 dicembre 2024**.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

[Le novità sui contratti a tempo determinato dopo il decreto cd. Salva infrazioni](#)

Legge 14 novembre 2024, n. 166

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267, è stata pubblicata la legge 14 novembre 2024 n. 166, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Tra le novità lavoristiche di rilievo, si segnalano:

- le modifiche al sistema sanzionatorio in materia di **lavoratori stagionali di Paesi terzi**;
- l’intervento in materia di **impugnazione del contratto a tempo determinato**, che prevede la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

Relativamente al contratto a termine, si chiarisce che, con decorrenza dal 17 settembre 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 131/2024):

- il giudice è **legittimato a liquidare l’indennità risarcitoria in misura superiore alle 12 mensilità**, a condizione che il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno;

- è **abrogato** il comma 3 dell'art. 28, che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento in presenza di contratti collettivi che prevedono l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie;
- al lavoratore danneggiato dall'**abuso** nell'utilizzo di **contratti a termine** nella **pubblica amministrazione**, è riconosciuto il diritto a un'indennità che il giudice potrà quantificare nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto della gravità della violazione anche in relazione al numero di contratti a termine sottoscritti dalle parti e alla durata complessiva del rapporto di lavoro. Il giudice, nella determinazione dell'indennità, deve tenere conto della **gravità** della violazione anche in rapporto al **numero dei contratti in successione** intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

[Prorogati i bandi per l'accrescimento del livello professionale del personale del Turismo](#)

Min. Turismo, Comunicato stampa 22 novembre 2024

Il Ministero del Turismo - con comunicato stampa del 22 novembre 2024 - ha informato che, in merito agli Avvisi Pubblici A e B, relativi al "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo (MITUR) e l'ACI, i **termini** per la presentazione delle domande di partecipazione sono stati **prorogati**.

La nuova scadenza è fissata al **6 dicembre 2024**, in seguito a una proroga di 10 giorni lavorativi rispetto alla precedente data, inizialmente stabilita per il 22 novembre 2024.

Vedi l'Approfondimento

[Pubblicato dal MLPS il decreto attuativo del Fondo Nuove Competenze](#)

MLPS, D.M. 10 ottobre 2024

In data 26 novembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto del 10 ottobre 202, attuativo della terza edizione del Fondo Nuove Competenze.

Hanno diritto di accedere al FNC i **datori di lavoro privati** che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.

L'accordo deve prevedere il seguente **contenuto minimo**:

- progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
- numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- numero di ore dell'orario di lavoro da destinare al progetto formativo;
- eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (art. 2, lett. f) e g) del decreto in esame;
- altri elementi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le risorse in dotazione al Fondo sono destinate per il **25% ai sistemi formativi** (gruppi di imprese con a capofila grandi datori di lavoro), per il **25 % alle filiere formative** (gruppi di datori di lavoro di piccole e medie dimensioni) e per il **50% ai singoli datori di lavoro**.

Il contributo riconosciuto dal Fondo Nuove competenze è pari al:

- **60% della retribuzione oraria** (inteso come lordo imponibile contributivo per 12 mensilità suddiviso per 1720 ore), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- **100% degli oneri previdenziali e assistenziali rimborsati per intero**, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi.

IMPOSIZIONE FISCALE

[Natura fiscale delle borse di studio ai figli dei dipendenti che conseguono risultati eccellenti](#)

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 28 novembre 2024, n. 231

L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 28 novembre 2024, n. 231 - ha confermato che **non rientrano** tra i redditi imponibili le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di **borsa di studio** per il raggiungimento di risultati scolastici eccellenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le caratteristiche delle borse di studio in specie consentono la loro riconducibilità alla lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir e, pertanto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, chiarito che tali importi devono essere esposti, in sede di certificazione unica, tra i **redditi esenti** (punti 464 e ss della CU 2024) e non nei punti 701 e ss. dedicati ai rimborsi esenti.

Vedi l’Approfondimento

[I chiarimenti dell’AE sulla tassazione incentivi corrisposti per attività svolte in periodi antecedenti a quello di erogazione](#)

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 25 novembre 2024, n. 227/E

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 25 novembre 2024, n. 227/E – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di **tassazione degli incentivi** corrisposti per **attività** svolte nei periodi di imposta **antecedenti a quello di erogazione**.

Nel dettaglio, in relazione agli incentivi inerenti le attività svolte negli anni antecedenti il 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che essi siano da assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b) del Tuir, in quanto, nel caso in cui l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (in tal caso il contratto collettivo stipulato nel 2021), si realizzano le condizioni per l’applicazione della **tassazione separata**.

Per quanto concerne gli emolumenti relativi alle funzioni svolte dal 2021, ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell’erogazione sia fisiologico, essi sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

A tal riguardo, la Risoluzione del 13 dicembre 2017, n. 151/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di procedure complesse per la **liquidazione dei compensi**, il **ritardo** può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta.

Pertanto, qualora l’erogazione degli incentivi di funzione per le attività svolte dal 2021 avvenga in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma comunque in linea con la complessità dell’iter previsto dal Regolamento e dal Contratto collettivo e con una tempistica costante, gli emolumenti in oggetto **concorrono alla tassazione ordinaria**.

INPS, PRESTAZIONI

[INPS: le novità in tema di ammortizzatori sociali del settore moda](#)

INPS, Circolare 26 novembre 2024, n. 99

L'INPS – con Circolare del 26 novembre 2024, n. 99 – ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di **integrazione al reddito** in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall'art. 2, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda.

Tale nuova misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, come sopra individuati, ma soltanto a quelli che, oltre ad appartenere ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, sono in possesso, congiuntamente, dei seguenti **requisiti**:

- sono classificati dall'Istituto, ai sensi dell'art. 49, legge n. 88/1989, nei settori Industria o Artigianato;
- svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell'Allegato n. 1 della presente Circolare;
- hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12, D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Vedi l'Approfondimento

INPS, PRESTAZIONI

[Trasferimento Fondi speciali elettrici e telefonici: chiarimenti su pensioni](#)

INPS, Messaggio 25 novembre 2024, n. 3936

L'INPS – con Messaggio 25 novembre 2024, n. 3936 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici.

Il trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD riguarda i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010. Conseguentemente, i lavoratori cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto al Fondo speciale e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo medesimo.

LAVORO AUTONOMO

[Definito uno specifico codice ATECO per gli influencer marketing](#)

Con decorrenza 1° gennaio 2025, per l'attività professionale di influencer marketing è stato definito uno specifico codice ATECO (73.11.03).

Con l'adozione di tale codice, gli influencer potranno beneficiare di:

- maggiore chiarezza fiscale - una definizione precisa del perimetro dell'attività ridurrà il rischio di inquadramenti errati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- accesso a tutele specifiche - un riconoscimento formale potrebbe aprire la strada a misure previdenziali e assicurative mirate;
- facilità nei rapporti con aziende e PA - un codice univoco faciliterà la stipula di contratti e l'accesso a bandi e incentivi dedicati alle professioni digitali.

Anche le aziende che collaborano con influencer potranno beneficiare del nuovo codice, che offrirà maggiore certezza giuridica e amministrativa, semplificando le procedure per la gestione dei contratti e dei pagamenti. Inoltre, sarà più semplice per le imprese documentare le spese di marketing e pubblicità legate alle collaborazioni con gli influencer.

APPROFONDIMENTI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

[Finanziati dal Min. Turismo i bandi per l'accrescimento del livello professionale del personale](#)

Il Ministero del Turismo – con Decreto del 5 dicembre 2023 – ha pubblicato i seguenti avvisi:

- “Avviso Pubblico A” per il finanziamento destinato alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nell’ambito delle scienze e dell’economia del turismo;
- “Avviso Pubblico B” per manifestazione d’interesse finalizzata alla sponsorizzazione tecnica di servizi inerenti alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nell’ambito delle scienze e dell’economia del turismo.

Con riferimento “all’**Avviso Pubblico A**”, possono presentare domanda di partecipazione, correttamente compilata e completa della documentazione richiesta, tutti i soggetti interessati aventi i requisiti previsti all’art. 1, comma 1, dell’“Avviso Pubblico A”, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) fondoformazione.mitur@pec.aci.it.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a complessivi € **4.600.465,63**.

Relativamente “all’**Avviso Pubblico B**”, viene rivolto l’invito ai soggetti a manifestare il proprio interesse ad offrire una collaborazione, in termini di sponsorizzazione tecnica, con oneri a proprio carico.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti all’art. 4, comma 1, dell’Avviso, possono presentare manifestazione di interesse, compilando correttamente la **domanda di partecipazione**, completa della documentazione richiesta, trasmettendola all’indirizzo PEC fondoformazione.mitur@pec.aci.it, indicando nel relativo oggetto la seguente dicitura: «Manifestazione di interesse per progetti di formazione e alta formazione nel settore del turismo».

Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1 del presente decreto sono destinate al perseguimento delle seguenti finalità:

- **riqualificazione del personale** già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonché corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

- iniziative per il **rafforzamento delle competenze degli operatori** del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
- iniziative a supporto dell'**inserimento nel mercato del lavoro**;
- iniziative per favorire l'**ampliamento dei bacini di offerta di lavoro**.

L'offerta formativa altamente qualificante nell'ambito delle scienze del management dei servizi connessi e collegati al settore del turismo e del diritto del turismo e dei servizi connessi e collegati al settore del turismo che si intende promuovere e finanziare può prevedere, tra gli altri i seguenti percorsi:

- n. 1 Laurea Triennale, anche afferente alle classi di laurea L-14, L-15 e L-18, in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 Laurea Magistrale, anche afferente alla classe di laurea LM-49, LM-77, LM/SCGIUR, in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 Dottorato di Ricerca in scienze del management e del diritto del turismo e servizi connessi e collegati;
- n. 1 Master Universitario di Primo Livello in scienze del turismo in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (uno) Master Universitario di Secondo Livello in lingua italiana e/o inglese;
- n. 1 (uno) Corso di Alta Formazione in gestione innovativa delle risorse turistiche;
- n. 2 Corsi di Formazione in servizi turistici.

Il termine per presentare la domanda di richiesta contributi è fissato al **6 dicembre 2024**.

IMPOSIZIONE FISCALE

[I chiarimenti dell'AE sulle borse di studio ai figli dei dipendenti](#)

L'Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 231/2024 – ha precisato che le borse di studio erogate da un ente ai figli dei propri dipendenti per meriti scolastici **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente**, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR (non concorrono alla formazione del reddito “*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*”).

Peraltro, considerato che tali borse di studio sono semplicemente finalizzate a premiare il raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, **non è necessario** produrre la **documentazione** che dimostri un utilizzo delle somme coerente con le finalità di erogazione.

Andando nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate - dopo aver menzionato il **principio di onnicomprensività del reddito**, ex art. 51, comma 1, TUIR (*“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”*) - ha ricordato che l'art. 51 del TUIR, al comma 2, prevede l'esclusione dal reddito per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, incluse mense e ludoteche e borse di studio.

L'erogazione delle borse di studio è condizionata, nel percorso scolastico, dal raggiungimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o finali mentre, per quanto riguarda il percorso universitario, dall'attestazione del superamento di tutti gli esami principali e complementari previsti dal piano di studio, con un'elevata votazione media.

Pertanto, le borse di studio scolastiche e universitarie erogate dall'ente istante ai figli dei dipendenti che abbiano conseguito **determinati risultati non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente** in base alla citata norma del TUIR.

Il documento di prassi, poi, affronta una successiva tematica, relativamente alla necessità di conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le indicazioni fornite dalla Circolare n. 238/2000 e dalla Circolare n. 28/2016) sull'esibizione della documentazione di spesa riguardano il caso in cui il dipendente abbia fruito di *“servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali”*.

Nel caso in specie, invece, la borsa di studio è destinata a premiare le eccellenze scolastiche e universitarie, di conseguenza, i dipendenti **non dovranno produrre alcuna documentazione** relativa all'uso delle somme.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nella CU 2024, l'importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.

INPS, PRESTAZIONI

[Le prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero \(TAC\)](#)

L'INPS – con Circolare n. 99/2024 – ha illustrato i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC).

I datori di lavoro interessati devono:

- essere classificati dall'Istituto, ai sensi dell'art. 49, legge n. 88/1989, nei **settori Industria o Artigianato**;
- svolgere le attività identificate dai **codici ATECO 2007** riportati nell'Allegato n. 1 della presente Circolare;
- avere una **forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti**, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- **aver già raggiunto**, alla data di trasmissione dell'istanza, i **limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale** previsti dagli artt. 4 e 12, D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all'art. 27 del medesimo D.Lgs. per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Tali datori di lavoro devono trasmettere la domanda all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i **15 giorni decorrono da tale ultima data**.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS", nella sezione- Settore Moda".

La **procedura** sarà resa disponibile a **decorrere dal 3 dicembre 2024**.

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile dall'INPS.

Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, deve essere valorizzato il codice evento già in uso "ISU", che assume il più ampio significato di "Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda", procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Elemento <Giorno>:

- Elemento <Lavorato> = "N";
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = "1" o "2" (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = "ISU".

Con riferimento al valore da indicare nell'elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore/giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultramensili.

L'elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG>, deve essere indicato il codice identificativo (**ticket**), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

In merito alle **modalità di esposizione** del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:

- nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
- nell'elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale "L907", avente il significato di "Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024";
- nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'importo autorizzato da recuperare.

In caso di **cessazione di attività**, il datore di lavoro può richiedere il **rimborso** tramite il **flusso Uniemens** di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 16/12/2024	INPS	Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria	Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	INPS	Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria	Committenti	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	INPS	Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente	Datori di lavoro	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	INPS	Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.	Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	INPS ex ENPALS	Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente	Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	IRPEF	Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	IRPEF	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
		di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente		
Lunedì 16/12/2024	IRPEF	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	IRPEF	Versamento addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L'importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale è versata in un'unica soluzione.	Sostituti d'imposta	Modello F 24 on line
Lunedì 16/12/2024	INPGI	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)	Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazione	Modello F24/Accise
Lunedì 16/12/2024	INPS	Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato	Aziende agricole	Modello F 24 on line
Venerdì 20/12/2024	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl	Bonifico bancario - Denuncia telematica

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
			Autotrasporto merci e logistica	
Venerdì 27/12/2024	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line
Martedì 31/12/2024	INPS ex ENPALS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Aziende settori sport e spettacolo	Trasmissione telematica
Martedì 31/12/2024	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
Martedì 31/12/2024	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser